

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2002**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore CREMA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2003**

—————

Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione  
concernenti l’elezione della Camera dei deputati e la nomina  
del Presidente del Consiglio dei ministri

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge che attualmente disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati (legge 4 agosto 1993, n. 277) ha evidenziato limiti ed insufficienze che hanno finito con il contraddire il disegno del legislatore finalizzato a favorire la governabilità. In realtà la riforma elettorale del 1993 ha reso meno stabile il governo del Paese. È stato, senza dubbio, sbagliato prevedere l'attribuzione del 25 per cento con il sistema dello scorporo. Questo meccanismo ha premiato gli sconfitti, in chiaro contrasto con la funzione che avrebbe dovuto avere il maggioritario. Non è stata, pertanto, la quota del proporzionale a indebolire la stabilità dei governi, bensì lo scorporo; infatti l'eventuale attribuzione proporzionale del 25 per cento dei seggi avrebbe rafforzato la maggioranza rendendo più forti i governi.

La modifica della legge elettorale della Camera dei deputati, pertanto, appare necessaria e improcrastinabile. Il presente disegno di legge costituzionale si prefigge di correggere la legge elettorale della Camera dei deputati nel rispetto del principio proprio delle democrazie rappresentative, in base al quale le idee professate «concorrono a determinare

la politica nazionale» in rapporto al consenso che viene espresso dai cittadini.

Il principio di rappresentatività, però, deve conciliarsi con la necessità di garantire la governabilità del Paese, rendendo più forti la stabilità e l'autorevolezza dei governi. Come è avvenuto per i comuni e le province e per ultimo con le regioni, l'elezione diretta del sindaco o del presidente e il premio di maggioranza hanno reso forti i governi locali non più esposti agli umori e ai conflitti delle maggioranze assembleari. Introdurre allora, anche per il governo nazionale, l'elezione popolare del *premier* ed il premio di maggioranza è una soluzione già sperimentata positivamente, che è giusto trasferire a livello nazionale.

Il fenomeno poi della crisi dei governi determinata dal passaggio di uno o più parlamentari da una posizione politica ad altra può essere reso ininfluenza prevedendo lo scioglimento del Parlamento qualora venga manifestata la sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri; anche l'eccesso di frammentazione del sistema dei partiti può essere sconsigliato con la soglia di sbarramento per partecipare alla divisione dei seggi.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Entrambe le Camere sono elette a base regionale.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

## Art. 2.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Il territorio nazionale è ripartito in altrettanti collegi uninominali.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

L'assegnazione dei seggi alle liste ha luogo, nell'ambito di ciascuna Regione, con il sistema proporzionale sulla base dei quozienti interi e, per ciascuna lista, sulla base delle più alte percentuali conseguite nei singoli collegi. I resti sono ripartiti in campo nazionale con il sistema proporzionale fra le liste che hanno ottenuto almeno un quoziente in un collegio. Sono escluse dalla ripartizione dei seggi sia in campo regionale che in campo nazionale le liste singole o fra loro collegate che non abbiano raggiunto complessivamente il quattro per cento dei voti validi.

Ogni Regione esprime almeno un deputato e l'esclusione di cui al quarto comma non opera nei confronti delle liste o gruppi di liste fra loro collegate che, nelle Regioni in cui la tutela delle minoranze linguistiche è assicurata dai rispettivi statuti speciali, a detta tutela manifestamente fanno riferimento.

La lista o le liste fra loro collegate che abbiano complessivamente ottenuto, con almeno il trentasei per cento dei voti validi, la maggiore cifra elettorale in campo nazionale hanno diritto alla maggioranza dei seggi della Camera dei deputati. La legge disciplina il procedimento di attribuzione del premio di maggioranza, disponendo che, laddove il premio spetti a un gruppo di liste fra loro collegate, la ripartizione fra di esse avvenga con il sistema proporzionale.

Qualora nessuna lista o gruppo di liste fra loro collegate raggiunga il trentasei per cento dei voti validi in campo nazionale, si procede, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, all'indizione di una nuova consultazione elettorale».

### Art. 3.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Le Camere sono sciolte di diritto quando si siano verificate le contemporanee dimissioni della metà più uno dei componenti di una o di entrambe le Camere o quando una di esse abbia revocato, con il voto della metà più uno dei propri componenti, la fiducia al Governo. Sono altresì sciolte di diritto

in ogni altro caso di dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le Camere non possono essere sciolte a motivo della cessazione del Presidente del Consiglio dei ministri che non discenda da dimissioni nè possono essere sciolte per impedimento del medesimo».

#### Art. 4.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina Presidente del Consiglio dei ministri il candidato indicato come capolista nazionale nella lista o nelle liste fra loro collegate che abbiano ottenuto la maggiore cifra elettorale per l'elezione della Camera dei deputati.

Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina i Ministri, e fra i Ministri il vicepresidente del Consiglio.

Nel caso in cui il Presidente del Consiglio dei ministri sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni, queste sono assunte provvisoriamente dal vicepresidente.

Il vicepresidente subentra al Presidente del Consiglio dei ministri che cessa dalla carica per motivo diverso dalle dimissioni o che sia impedito permanentemente nell'esercizio delle proprie funzioni, e rimane in carica sino alla fine della legislatura».





